

Lettera di Credito in Cina

di **Antonio Di Meo**

L'approfondimento

Il contesto operativo rimane caratterizzato da un accentuato protezionismo in favore del sistema bancario cinese, dalla difficoltà di valutare e monitorare l'affidabilità e la solvibilità delle aziende cinesi, dalla poca trasparenza del sistema contabile e legale. Nonostante i continui progressi registrati in questi anni è comunque apprezzabile l'impegno del legislatore cinese di inserire all'interno del proprio ordinamento giuridico disposizioni normative capaci di adeguare il sistema bancario e i mezzi di pagamento, nello specifico la Lettera di Credito, ai diffusi orientamenti internazionali spesso condizionati dai Paesi sviluppati.

Lettere di Credito

La Lettera di Credito (LC), come viene comunemente denominata, rappresenta una delle forme di pagamento più utilizzate negli scambi commerciali tra soggetti appartenenti a Paesi diversi da quelli occidentali.

Il motivo della sua diffusione su scala mondiale è da ricercarsi nel fatto che riesce, attraverso la presentazione dei documenti riguardanti una determinata transazione commerciale, a conciliare le esigenze sia del venditore che vuole avere rassicurazioni circa il pagamento delle forniture che del compratore che, invece, vuole evitare pagamenti anticipati e sentirsi rassicurato che il pagamento verrà eseguito solo con la presentazione di documenti da lui stesso richiesti a comprova della esecuzione corretta della fornitura da parte del venditore.

Tutto questo si realizza con l'intervento di una banca che, su espresso mandato ricevuto dal proprio cliente/compratore dopo averne verificato il merito creditizio e la liceità

dell'operazione sottostante, si impegna, nei confronti di un beneficiario/venditore, ad onorare tale impegno (pagare a vista o ad una certa data differita, accettare tratte scadenti a vista o ad una certa data per poi pagarle alla scadenza) oppure a negoziare la Lettera di Credito in presenza di documenti conformi ai termini e alle condizioni della stessa da presentare entro la data di scadenza e nel rispetto delle Norme internazionali in materia, le Norme ed Usi Uniformi relative ai Crediti documentari, in sigla NUU contenute nella pubblicazione 600 della Camera di Commercio Internazionale di Parigi.

Con l'emissione della Lettera di Credito, anche denominata Credito documentario, da parte della banca emittente, il beneficiario vede **coperto il rischio** controparte acquirente in quanto è la banca emittente che si assume direttamente ed in forma irrevocabile il debito nei confronti del beneficiario. Se il compratore/ordinante il credito risiedesse in un Paese a "rischio" o, comunque, in Paese non assimilabile ai Paesi occidentali/industrializzati è possibile richiedere all'ordinante l'emissione del Credito documentario con conferma, al fine di ottenere l'impegno più sopra descritto, anche da parte di una banca diversa dall'emittente (la banca confermante) che, solitamente, è la banca del venditore. Con la conferma viene coperto sia il Rischio Paese che il rischio banca emittente spostando, così, il debito anche sulla banca

Antonio Di Meo - Specializzato in pagamenti internazionali, crediti documentari e garanzie bancarie. Professore a contratto in Economia e Tecniche del Commercio internazionale presso Università di Verona, Macerata e Bergamo. Si ringrazia Giulia Brizi e Giulia Sossella (Master MASCI Università di Padova) per il contributo offerto nell'A.A. 2013/2014

confermante che si impegna irrevocabilmente ed in via autonoma ad onorare il Credito documentario in caso di presentazione conforme dei documenti.

Cercheremo di descrivere come si è affermato nella Repubblica Popolare Cinese l'utilizzo di tale forma di pagamento, partendo da una breve analisi storico-sociale del sistema bancario che, nel 1948, vede la nascita della **People's Bank of China (PBOC)**, risultato dell'unificazione delle tre preesistenti banche commerciali nazionalizzate.

Sistema bancario nella Repubblica Popolare Cinese

La People's Bank of China rappresentava l'unica banca attiva nel Paese svolgente, oltre che la normale attività bancaria di raccolta del risparmio e di erogazione del credito, anche l'attività tipica di una banca centrale, quale ad esempio l'emissione di moneta sotto il diretto controllo dello Stato sulla base di una politica monetaria che doveva essere rapportata e funzionale alle esigenze dell'economia nazionale.

Tutto questo fino al 1979 quando, a seguito delle riforme economiche avviate dallo Stato, la People's Bank of China, ha cessato di svolgere l'attività di raccolta e di erogazione del credito, mantenendo solo i poteri in materia di politica monetaria e creditizia, oltre che una funzione di supervisione e vigilanza sull'intero sistema bancario.

Le riforme economiche degli anni Ottanta e Novanta sono sfociate nella **Commercial Banking Law (Banking Law)**, introdotta il 10 maggio 1995, operativa dal 1° luglio dello stesso anno e, successivamente, modificata dal mese di aprile del 2003, che ha riformato e modernizzato tutto il sistema bancario cinese permettendo al Paese di diventare in tempi brevi, l'attore principale del processo di globalizzazione e, in pari tempo, di favorire la diffusione della Lettera

di Credito che pur essendo utilizzata quale forma di regolamento delle operazioni commerciali con l'estero, non si era ancora pienamente affermata e diffusa.

Le modifiche apportate nel 2003 hanno portato alla creazione della **China Banking Regulator Commission (CBRC)**, organismo designato all'esercizio dell'attività di vigilanza delle principali operazioni bancarie, con la priorità di monitorare lo stato di salute del sistema bancario del Paese, consentendo, così alla People's Bank of China di concentrarsi nel proprio ruolo di autorità politico-monetaria.

Il sistema bancario cinese risulta, così, strutturato su più livelli:

1. Al vertice troviamo la People's Bank of China preposta all'emissione di moneta e ad attuare e governare la politica monetaria del Paese.
2. Il secondo livello è, invece, rappresentato dalla China Banking Regulator Commission (CBRC) che affianca la PBOC svolgendo l'attività di vigilanza.
3. Al terzo livello troviamo le quattro principali banche statali, denominate anche "**Big Four**", che svolgono la tipica attività bancaria di raccolta del risparmio ed erogazione del credito:
 - Industrial and Commercial Bank of China (ICBC);
 - Bank of China (BC);
 - Agricultural Bank of China (ABC);
 - China Construction Bank (CCB).
4. Un altro livello è costituito dalle banche create nel 1994 con determinate funzioni destinate a sostenere le politiche di sviluppo della Repubblica Popolare Cinese, denominate "**Policy banks**": o banche di interesse nazionale costituite per garantire i prestiti in base ai piani quinquennali di sviluppo nei settori della politica industriale, del commercio estero, dello sviluppo delle infrastrutture e del settore agricolo, mediante l'impiego di fondi di derivazione statale. Le tre principali "Policy banks" sono le seguenti:
 - Agricultural Development Bank;
 - China Development Bank;
 - Export Import Bank.
5. Sono presenti, inoltre, **banche a partecipazione mista**, oltre ad un grande numero di **banche di credito cooperativo** svolgenti principalmente un'attività a sostegno delle Piccole e Medie Imprese a livello locale e, infine, **banche straniere** che, fino a quel momento, occupavano una posizione solamente marginale.

Sviluppo della Lettera di Credito in Cina a partire dagli anni Ottanta

Alla luce dell'evoluzione del sistema bancario cinese esaminiamo come l'utilizzo della Lettera di Credito, quale forma di regolamento delle transazioni commerciali sia in import che in export, abbia iniziato a diffondersi a partire dagli anni Ottanta. Come già richiamato più sopra, la normativa che regola tale forma di pagamento, le *Uniform Customs and Practice for Documentary Credit* (UCP), redatta per la prima volta nel 1933 con la pubblicazione n. 82 dalla Camera di Commercio Internazionale, con lo scopo di fornire delle regole uniformi per il loro utilizzo, rappresenta una "normativa" con un limitato valore vincolante, salvo la possibilità di essere ratificata e, quindi, applicata da ogni singolo Paese.

La Bank of China adottò il 1° agosto del 1987¹, le UCP 400 (la quarta edizione del 1984) come politica bancaria e, successivamente, molte altre banche cinesi seguirono l'esempio. Considerando che la prima versione delle UCP risale al 1933, la Repubblica Popolare Cinese ha fatto proprie tali norme molto tardi ma, nonostante tale forma di pagamento sia utilizzata dal Paese solo da trent'anni, interessa quasi l'80% delle sue transazioni commerciali internazionali. Per colmare le lacune di un sistema giuridico dipendente dal potere centrale e favorire il processo di sviluppo a livello internazionale, la Cina, sin dagli anni Ottanta, si è adoperata per darsi delle normative che potessero garantire sicurezza e affidabilità ai compratori e ai venditori che intendono intrattenere rapporti commerciali con essa.

È in questo contesto che si colloca il documento redatto nel 1982 tratto dal *Meeting Summary on Judicial Issues in Coastal Regions, Hongkong and Aomen* che recita nel modo seguente:

"L/Cs, as a general method of payment in the international transaction, is a document where a bank secures a payment to the seller with its own

credit. The documentary credit, independent from the underlying sales contract, entitle the bank to honor a payment if the documents provided by the beneficiary meet conditions on the L/Cs on prima facie. And if the beneficiary fails to do so, the bank could refuse a payment without any preservations measures from the court. L/Cs and sales contract are two different issues, where, any randomly action of freezing a bank account may negatively influence the reputation of Chinese bank. Therefore, on the ground of international experience, only the sufficient proof raised for a fraud and no payment under a reasonable period by the bank, then, the court is allowed to restrain a payment on request of the buyer".

Da quanto sopra descritto si capisce bene che la RPC ha subito riconosciuto le caratteristiche di autonomia e astrattezza della Lettera di Credito, ma ha dedicato poca attenzione all'aspetto del formalismo, caratteristica fondamentale del Credito documentario. Si tratta di una descrizione vaga e insufficiente per la gestione di una materia tanto articolata, contenuta in un documento la cui funzione è stata quella di "rompere il ghiaccio" tra la Cina e le nuove frontiere del pagamento internazionale, accelerando il processo di globalizzazione del mercato. Si deve, comunque, ricordare la funzione puramente orientativa e non vincolante del documento.

Il documento del 2006 sulle Lettere di Credito

Il salto di qualità è stato compiuto nel 2005, quando la Repubblica Popolare Cinese ha elaborato un documento, intitolato *Provisions of the Supreme People's Court of the People's Republic of China on some Issues concerning the Trial of Cases of Disputes over Letter of Credit*², che può essere assimilato a tutti gli effetti, ad una Legge che si

Note:

- 1 "Approaches to Resolving the International Documentary Letters of Credit Fraud Issue", Yanan Zhang, *Publications of the University of Eastern Finland no 15*; 2011, pag. 113.
- 2 <http://www.asianlii.org/cn/legis/cen/laws/potsposicttocoloc1163/>.

è posta l'obiettivo principale di fornire adeguate soluzioni ai problemi tecnici (a volte generati in buona fede, altre no) che possono sorgere quando si utilizza la LC, e alle controversie che si possono, di conseguenza, instaurare tra il committente e il beneficiario.

Nella sua stesura la Repubblica Popolare Cinese si è ispirata alle UCP 600 che, al momento dell'approvazione del documento, era in fase di approvazione (avvenuta nel novembre del 2006), all'*Uniform Commercial Law* utilizzato negli Stati Uniti e alle sentenze emesse dalla Corte Inglese. In tal modo la RPC ha creato una sorta di "ponte" tra le varie fonti di interpretazione che è riscontrabile chiaramente nell'art. 2 del documento che recita nel modo seguente:

"When the people's court hears a case of dispute over letter of credit, if any stipulation is made by the parties concerned that the relevant international practices or other provisions should be applicable in the case of dispute over letter of credit, such stipulation shall prevail; if no stipulation is made by the parties concerned, the Uniform Customs and Practice for Documentary Credits of the International Chamber of Commerce and other relevant international practices shall be applicable to the case".

In questo articolo si pone l'accento sull'incidenza e sul peso che hanno le normative della Camera di Commercio Internazionale, dimostrando un rinnovato atteggiamento da parte della dirigenza cinese a "sacrificare" le normative interne a favore dell'uniformità e della trasparenza.

L'art. 1 del documento elenca, invece, tutte le fasi che interessano l'applicazione di una LC a cui si riferisce la Legge. Esse sono l'assicurazione, la notifica, la revisione, la revoca, la conferma, la negoziazione e l'accettazione. Sono tutti elementi ripresi dalle Norme UCP, ad eccezione della revoca, sulla quale ancora la Cina si allontana dal modello internazionale (per quanto riguarda la sospensione del pagamento si rimanda agli artt. 8, 9 e 10 della Legge).

Gli artt. 3, 16 e 17 introducono la figura del *guarantor*, assimilabile a quella del confermante.

L'art. 3 afferma che: "*disputes over the guarantor's provisions of a guaranty for the application for the issuance of a letter of credit must be subject to the Rules*" senza, però, definire chiaramente chi possa effettivamente ricoprire il ruolo di confermante e come si debba concretamente gestire il rapporto con tale figura. Dalle Norme UCP 600 sappiamo che la conferma di una Lettera di Credito si può ottenere grazie ad una banca che, su richiesta o autorizzazione della banca emittente, aggiunge, in forma irrevocabile, il proprio impegno ad onorare o a negoziare la Lettera di Credito emessa a favore del beneficiario in presenza dei documenti conformi ai termini e alle condizioni riportate nel testo di emissione della LC e alle eventuali modifiche intervenute. L'argomento è molto delicato e complesso e la Legge cinese, pur ammettendo la conferma nella Lettera di Credito, non tratta adeguatamente la questione. Gli artt. 16 e 17 della Legge recitano rispettivamente:

"In case the guarantor makes the request of exempting it from the guarantee obligations on the grounds that the issuing bank or the applicant accepts discrepancies without getting the consent of the guarantor, it shall not be supported by the people's court, unless it is otherwise stipulated in the guaranty contract"

e

"In case the applicant and the issuing bank revises the letter of credit without getting the consent of the guarantor, the guarantor shall only assume the guarantee obligations on the basis of the time limit and scope as stipulated in the original guaranty contract or provided for by the law, unless it is otherwise stipulated in the guaranty contract".

Entrambi gli articoli si riferiscono al *guaranty contract* come ad un contratto aggiuntivo alla Lettera di Credito, o come la nascita di una seconda Lettera di Credito slegata dalla prima che l'ha originata. La previsione, invece, di una **Lettera di Credito con conferma**, così come contemplata all'art. 8 delle UCP 600 e così come descritto più sopra, è inquadrabile in un impegno autonomo assunto da un'altra banca, su richiesta della banca emittente che rappresenta

per il beneficiario la possibilità di sentirsi “garantito” da un impegno assunto da una banca diversa da quella emittente, residente in un altro Paese, permettendogli così di vedere coperto il Rischio Paese ed il rischio banca emittente e, di conseguenza, di non vedere compromesso il pagamento dell’importo nel caso di un utilizzo conforme della stessa, in quanto sarà la stessa banca confermante che, nel momento in cui accetta i documenti a Lei presentati ad utilizzo della Lettera di Credito, giudicandoli conformi, eseguirà la prestazione promessa al beneficiario, conformemente ai termini previsti nella LC e, cioè, a vista o ad una certa data di scadenza.

Non rappresenta, quindi, la formazione di una seconda Lettera di Credito indipendente dalla prima. Per riassumere brevemente, si può affermare che la “conferma” nelle Lettere di Credito cinesi pur essendo prevista (come specificato nell’art. 1), non è stata ben regolata nemmeno con quest’ultimo documento, in quanto **l’azione della conferma è interpretata come la nascita di una garanzia indipendente dalla LC originale**³.

Casi di frode nella Repubblica Popolare Cinese

I casi di frode nell’utilizzo della Lettera di Credito, nonostante i progressi compiuti dal Paese, sono tutt’oggi abbastanza comuni. Durante gli anni Ottanta le vittime di frode erano principalmente gli importatori cinesi che, dopo aver disposto l’apertura del credito ricevevano dagli esportatori occidentali documenti falsi relativi a merce non conforme. Dagli anni Novanta in poi, parallelamente allo sviluppo economico e alla crescita della consapevolezza della forza contrattuale della RPC, anche da parte dei cinesi è aumentata la tendenza verso questo tipo di attività fraudolenta.

Esistono vari metodi per circuire un soggetto con l’utilizzo della Lettera di Credito, sia da parte dell’ordinante/compratore che da parte del

beneficiario/venditore. Uno dei mezzi più diffusi in Cina è quello della presentazione di documenti falsi da parte del beneficiario della LC. Ad esempio il beneficiario potrebbe, a discapito dell’ordinante, presentare una polizza di carico perfettamente conforme a quanto prescritto nel testo della LC a fronte, però, di una quantità di merce inferiore a quella ordinata, danneggiata, o comunque, non conforme a quanto stabilito nel contratto di compravendita iniziale.

Un altro tipo di frode consiste nel comune accordo raggiunto tra ordinante e beneficiario di ingannare la banca emittente presentando falsi documenti per ricevere illegittimamente il pagamento, e ricavare così un ingiusto profitto con altrui danno per la banca emittente risulta difficile rivalersi nei confronti dell’ordinante per la perdita subita, in quanto quest’ultimo, di solito, non possiede depositi se non di valore irrisorio, né risulta essere patrimonializzato. Tale sistema ingannatorio, diffuso principalmente negli anni Novanta, ad oggi è quasi del tutto scomparso dal momento che la consapevolezza e la preparazione delle banche cinesi in materia di Lettere di Credito è aumentata esponenzialmente. Un ulteriore, e ancora molto diffuso, metodo consiste nell’utilizzo delle c.d. *Soft clauses*⁴.

Le *Soft clauses* sono clausole dalle quali il committente può trarre vantaggio a discapito del beneficiario, **rifiutandosi di versare il pagamento** dietro all’apparente scusa di difendere i propri interessi.

Potrebbe trattarsi di un documento di certificazione della qualità e quantità della merce attestante il buono stato della stessa, che può non essere rilasciato dall’ispettore della Dogana o da un Ente Certificativo quale, a

Note:

- ³ “China’s New Statutory Regulations on Letter of Credit”, Katalin Csekő Gulyás, *EU Working Paper 3/2008*, pag. 23-24.
- ⁴ “Can Soft Clauses in Letter of Credit Transaction Be Considered Letter of Credit Fraud in China?”, Yanan Zhang, *NJCL*, 2011, pag. 5.

semplice titolo indicativo, la Società Generale di Sorveglianza (SGS), il *Bureau Venture* o altri ancora.

Le *Soft clauses* non sono né definite né contemplate nelle UCP 600, ma il governo cinese ha a cuore la questione in quanto secondo le statistiche della Bank of China, dal 1992 le frodi legate a questo tipo di clausole sono costate al Paese milioni di dollari. Infatti tale forma di raggio non è comune solo tra gli imprenditori cinesi, ma anche nel resto del mondo.

L'art. 8 della nuova Legge sulle LC sopra citata, riporta i casi in cui è legalmente riconosciuta la frode in materia, ma è scritta in prospettiva di mala fede da parte del beneficiario. Le *Soft clauses* sono, invece, un'arma a disposizione del compratore, e minano fortemente la sicurezza che questo tipo di pagamento garantisce al venditore.

Dal momento che ancora non esistono regolamentazioni ben precise, è opportuno prestare molta attenzione durante la stesura iniziale del credito per non compromettere la buona riuscita finale.

Le corti cinesi, viste le perdite subite attraverso tale problema, si mostrano aperte ad accogliere le *Soft clauses* come caso di frode (pur non essendo ancora regolate dalla Legge), guadagnando credibilità agli occhi dell'Occidente.

Considerazioni conclusive

Nonostante i continui progressi registrati in questi anni, il contesto operativo rimane caratterizzato da un accentuato protezionismo in favore del sistema bancario cinese, dalla difficoltà di valutare e monitorare l'affidabilità e la solvibilità delle aziende cinesi, dalla poca trasparenza del sistema contabile e legale e da una elevata burocrazia.

Apprezzabile resta, comunque, l'impegno del legislatore cinese di inserire all'interno del proprio ordinamento giuridico disposizioni normative capaci di adeguare il sistema bancario e i mezzi di pagamento, nello specifico la LC, ai

diffusi orientamenti internazionali spesso condizionati dai Paesi sviluppati. Sebbene la *Provisions of the Supreme People's Court of the People's Republic of China on some Issues concerning the Trial of Cases of Disputes over Letter of Credit* abbia creato una solida base legale per la soluzione delle controversie relative alla materia delle LC, bisogna riconoscere che molti degli articoli contenuti in essa sono ancora controversi per le differenti modalità interpretative del loro contenuto e la conseguente applicazione ai casi specifici.

Prima del 2006 si stima che ogni anno venivano presentati circa 1500⁵ ricorsi alla Corte di giustizia cinese per frodi commesse con l'utilizzo della LC, ma con la nuova Legge seppur discutibile su alcuni aspetti per la generalità del contenuto di alcuni articoli, negli ultimi anni le controversie in materia sono diminuite in maniera sensibile. Inoltre la Corte di giustizia cinese ha ora una solida base giurisprudenziale a cui riferirsi per la soluzione di ulteriori controversie in materia.

Dai dati che emergono si evince che la percentuale di casi di frode nella Repubblica Popolare Cinese non è tanto più alta rispetto ad altri Paesi sviluppati. Si potrebbe, quindi, affermare che il rischio nell'utilizzo di tale mezzo di pagamento nei rapporti commerciali con la Cina non sia così elevato come, invece, a volte reputano alcuni imprenditori occidentali.

Suggerimenti operativi nei crediti export ed import

Proprio per le peculiarità del sistema cinese risulta difficile per un beneficiario esportatore occidentale, ottenere l'emissione di una Lettera di Credito che preveda la conferma. Vedasi al riguardo il campo 49 *Confirmation instructions* dell'esempio di Lettera di Credito emessa da

Note:

⁵ "China's New Statutory Regulations on Letter of Credit", Katalin Csekő Gulyás, *EU Working Paper 3/2008*, pag. 29.

banca cinese che riporta “WITHOUT”, cioè senza conferma. Le banche cinesi, infatti, non sono solite chiedere la conferma per i crediti da esse emessi, tanto che questo ha dato vita, soprattutto in passato, a molte richieste, da parte dei beneficiari delle LC di rilascio di “Star del credere” o di *Silent confirmation* finalizzate ad ottenere dalla banca designata un impegno ad onorare o a negoziare la Lettera di Credito, assimilabile, pur con le dovute differenze, all’impegno che avrebbe assunto con la richiesta di conferma da parte della banca emittente.

Le banche italiane accettano senza difficoltà il rilascio delle cosiddette “Conferme di iniziative” (*Silent confirmation*) o di garanzie (Star del credere) ai crediti documentari aperti dalle principali banche del Paese. Come conseguenza di quanto sopra, generalmente, le banche cinesi sono solite emettere le Lettere di Credito prevedendo che, la prestazione a favore del beneficiario debba essere eseguita esclusivamente dalla banca emittente, anche se la LC risulta essere utilizzabile (vedasi campo 41 D dell’esempio) presso una banca italiana piuttosto che presso qualsiasi banca (*Any bank*) o con scadenza in Italia (campo 31 D dell’esempio).

Quanto sopra lo si evince dalla lettura di quanto riportato nelle ultime tre righe dell’esempio dove si dice, in libera traduzione del testo inglese che: “Soltanto al ricevimento dei documenti in Cina, conformemente ai termini e alle condizioni del credito, la banca cinese emittente si impegna a trasmettere l’incasso conformemente alle istruzioni che riceverà dal trasmittente i documenti”. In tali casi l’impegno ad onorare il credito è soltanto della banca cinese emittente. Nulla vieta, però, al beneficiario del credito, sentita la banca designata (quella indicata al campo 41 D del messaggio di emissione), di richiedere, nel caso ci siano i presupposti, se ritenuto opportuno e sempre che la banca designata sia disposta ad accogliere tale richiesta la c. d. conferma d’iniziativa, permettendo, così, al beneficiario di disporre anche dell’impegno alla

prestazione da parte della banca designata che coprirà così il Rischio Paese ed il rischio banca emittente.

Nella pratica l’impegno sopra descritto, assunto di iniziativa della banca designata su richiesta del beneficiario, è rappresentato dal ricorso ad una forma di impegno che, pur chiamandolo comunemente *Silent confirmation*, di fatto rappresenta un impegno inquadrabile nell’istituto giuridico dello Star del credere, con il quale la banca designata si assume il solo Rischio Paese e il rischio banca emittente e non il rischio tecnico dovuto all’esame dei documenti che rimane in capo soltanto alla banca emittente, garantendo così al beneficiario che, in caso di accettazione dei documenti da parte della banca emittente, il beneficiario verrà pagato in presenza di insolvenza del Paese o della banca emittente.

Per concludere forniamo alcuni accorgimenti agli operatori economici, sia che trattasi di esportatori che di importatori quando concordano di regolare il pagamento delle forniture di beni o servizi con la Lettera di Credito.

Accorgimenti nei credit export

1. Concordare con la controparte, in fase contrattuale e, ovviamente, in forma scritta, tale forma di pagamento, utilizzando una terminologia appropriata che eviti possibili malintesi.
2. Concordare ogni elemento del Credito documentario che dovrà essere emesso, incorporando nel contratto, indipendentemente dall’atto che lo rappresenta, i vari punti dello stesso, con l’ausilio dei “Format” di emissione del Credito documentario ottenibili direttamente dalle banche.
3. Prevedere, oltre ai contenuti della stessa, una data o un periodo entro il quale la Lettera di Credito dovrà essere ricevuta/notificata in conformità agli accordi presi in fase contrattuale.
4. Verificare, altresì, sempre in fase contrattuale, che il Credito documentario sia emesso da una delle quattro banche commerciali a partecipazione statale.
5. Non trascurare mai di accertarsi che tutti i documenti che formeranno oggetto di richiesta di presentazione ad utilizzo del credito (vedasi campo 46 A dell’esempio), possano essere

Paesi e mercati

presentati nei modi, nei termini e alle condizioni prescritte nel testo di emissione della LC e nelle eventuali modifiche intervenute.

6. Prestare un'attenzione ancora maggiore, rispetto a quella che viene generalmente adottata nella preparazione dei documenti, proprio in considerazione delle caratteristiche del sistema cinese la cui rigidità risulta più accentuata rispetto a quanto accade in altri Paesi.

Accorgimenti nei credit import

Gli accorgimenti che dovrà avere l'importatore italiano perché la transazione vada a buon fine e la merce arrivi nelle quantità, caratteristiche, qualità desiderate, conformi all'ordine di acquisto, riguardano principalmente quanto di seguito riportato:

1. Accertamento della serietà commerciale del fornitore cinese con valutazione di eventuali rischi di non rispetto delle specifiche tecniche riguardanti l'ordine di acquisto nonostante la presentazione di documenti conformi (vedasi quanto detto con riferimento alle "Soft clauses").
2. Prevedere un controllo diretto sulla merce da spedire, attraverso la gestione del trasporto, preferendo, in questo modo, come termine di resa della merce il gruppo "F" degli Incoterms® 2010, da indicare sul contratto e specificato in base al

mezzo di trasporto sul quale la merce sarà spedita.

3. Come conseguenza di quanto sopra incaricare uno spedizioniere circa l'organizzazione del trasporto, cercando di ridurre al minimo l'arrivo di merce danneggiata.
4. In base al valore e al tipo di merce l'importatore potrà richiedere che questa, prima di essere spedita, venga sottoposta ad un'ispezione da parte di un ente peritale "in loco" (Società Generale di Sorveglianza SGS o "Bureau Veritas" o altri), al quale si dovrà spedire copia dell'ordine di acquisto perché possa attestare che la merce sia conforme e, di conseguenza, prevedere nella Lettera di Credito, la presentazione del Certificato di ispezione relativo attestante la conformità della merce.
5. Provvedere alla stipula di una copertura assicurativa adeguata sulla merce in viaggio che copre il valore totale della merce ordinata (110% valore CIF).
6. Richiedere, nel caso di resa merce del gruppo "F" o nei casi di resa merce CPT o CFR, la presentazione tra i documenti richiesti di una dichiarazione e/o di copia di messaggio inoltrato dal fornitore cinese con tutti i dati relativi alla spedizione della merce al fine di mettere in copertura il viaggio.
7. Richiedere, tra i documenti da presentare ad utilizzo della LC, il Certificato di origine "FORM A" nei casi di merce originaria dalla Cina al fine di usufruire delle agevolazioni daziarie previste.

Esempio di Lettera di Credito emessa da Banca cinese

Correspondent BIC/TID	:	BANCA IT2XXXX BANCA ITA, TV ITALY	
Swift message type	:	700 ISSUE OF DOCUMENTARY CREDIT	
Sequence of total	27	:	1/1
Form of documentary credit	40A	:	IRREVOCABLE
Documentary credit number	20	:	2010-123456
Date of issue	31C	:	170119
Applicable rules	40E	:	UCP LATEST VERSION (UPC600, ICC)
Date and place of expiry	31D	:	170321 ITALY
Applicant	50	:	NOME + INDIRIZZO COMPRATORE CINESE
Beneficiary	59	:	NOME + INDIRIZZO VENDITORE ITALIANO

Currency code, amount	32B	: EUR 280,000.000
Available with ... by ...	41D	: BANCA IT2XXXX BY PAYMENT
Partial shipment	43P	: NOT ALLOWED
Transshipment	43T	: ALLOWED
Port of loading/airport of departure	44E	: ANY ITALIAN PORT
Port of discharge/airport of destination	44F	: SHANGHAI
Latest date of shipment	44C	: 170228
Description of goods and/or services	45A	:
ROLLFORMING WITH KNITTING OF THE PROFILE AS PER CONTRACT DOC N 1003.DL.2009 PRICE TERM: CIF SHANGHAI		
Documents required	46A	:
<ul style="list-style-type: none"> + SIGNED COMMERCIAL INVOICE IN ONE ORIGINAL AND THREE COPIES FOR THE TOTAL AMOUNT SHOWING PRICE TERM: CIF SHANGHAI, L/C NO., CONTRACT NO. + FULL SET OF CLEAN ON BOARD OCEAN BILLS OF LADING MADE OUT TO THE ORDER AND BLANK ENDORSED MARKED 'FREIGHT PREPAID' AND NOTIFYING APPLICANT + INSURANCE POLICY/CERTIFICATE IN DUPLICATE FOR 110PCT OF THE INVOICE VALUE SHOWING CLAIMS PAYABLE IN CHINA IN CURRENCY OF THE DRAFT, BLANK ENDORSED, COVERING OCEAN MARINE TRANSPORTATION ALL RISKS AND WAR RISKS AS PER I.C.C. + PACKING LIST/WEIGHT MEMO IN ONE ORIGINAL AND THREE COPIES INDICATING QUANTITY/GROSS AND NET WEIGHT OF EACH PACKAGE + CERTIFICATE OF ORIGIN ISSUED BY THE CHAMBER OF COMMERCE IN THE EXPORT COUNTRY IN ONE ORIGINAL 		
Additional conditions	47A	:
<ul style="list-style-type: none"> + ONE EXTRA COPIES OF DOCUMENTS FOR ISSUING BANK'S FILE ARE REQUIRED. FAILING WHICH, A FEE OF USD10.00 OR THE EQUIVALENT WILL BE DEDUCTED + A FEE OF USD60.00 OR THE EQUIVALENT AND ALL RELATIVE CABLE CHARGES SHOULD BE DEDUCTED FROM THE REIMBURSEMENT CLAIM FOR EACH PRESENTATION OF DISCREPANT DOCUMENTS UNDER THIS DOCUMENTARY CREDIT + IF WE GIVE NOTICE OF REFUSAL OF DOCUMENTS PRESENTED UNDER THIS CREDIT, WE SHALL HOWEVER RETAIN THE RIGHT TO ACCEPT A WAIVER OF DISCREPANCIES FROM THE APPLICANT AND WE WOULD RELEASE THE DOCUMENTS WITHOUT FURTHER REFERENCE TO YOU UNLESS WE RECEIVE CONTRARY INSTRUCTIONS BEFOREHAND 		
Charges	71B	: ALL BANKING CHARGES AND COMMISSION OUTSIDE ISSUING BANK COUNTRY AND REIMBURSEMENT CHARGES ARE FOR ACCOUNT OF BENEFICIARY
Period for presentation	48	: DOCUMENTS TO BE PRESENTED WITHIN 21 DAYS AFTER DATE OF SHIPMENT BUT WITHIN THE VALIDITY OF THE CREDIT
Confirmation instructions	49	: WITHOUT
Instructions to paying/accepting/negotiating bank	78	:
<ul style="list-style-type: none"> + T/T REIMBURSEMENT IS PROHIBITED + ALL DOCUMENTS MUST BE FORWARDED TO US IN ONE LOT BY COURIER SERVICE ADDRESSING TO INDIRIZZO BANCA EMITTENTE, CHINA ATTN: INTERNATIONAL BUSINESS DEPARTMENT + IN REIMBURSEMENT: ON RECEIPT OF THE DOCUMENTS IN CHINA CONFORMING TO THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CREDIT, WE UNDERTAKE TO REMITT THE PROCEEDS AS PER YOUR INSTRUCTIONS 		